

EMENDAMENTI SAP AL DECRETO ANTITERRORISMO

SBLOCCO TOTALE DEL TURN OVER

Inserire il seguente articolo: “Al fine di incrementare l'efficienza dell'impiego delle risorse tenendo conto della specificità e delle peculiari esigenze del Comparto sicurezza e del Comparto vigili del fuoco e soccorso pubblico, l'amministrazione della pubblica sicurezza può procedere per l'anno 2015, in deroga ai limiti di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed all'articolo 1, comma 91, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, ad ulteriori assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente complessivo corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 51,5 milioni di euro per l'anno 2015 e a 126 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, con riserva di assunzione di 2.600 unità per la Polizia di Stato. A tale fine è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione pari a 51,5 milioni di euro per l'anno 2015 e a 126 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016. Per gli stessi fini, è abrogato l'articolo 1, comma 264, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190.”;

MOTIVAZIONE

La legge 27 dicembre 2013, n. 147 (art. 1, co. 464), ha introdotto per il Comparto Sicurezza e Difesa – sulla scorta dei limiti già imposti dall'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed dall'articolo 1, comma 91, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 – il blocco parziale del *turn over* al 55%.

Inoltre, con il comma 264 dell'art. 1 della legge di stabilità per il 2015 (l. 190/2014), il legislatore ha introdotto un ulteriore vincolo temporale alle assunzioni di personale dei Corpi di polizia previste per il 2015, che non possono avere, con alcune eccezioni, una decorrenza anteriore al 1° dicembre 2015.

Con questo articolo si intende annullare del tutto il blocco del *turn over* imposto con le disposizioni indicate: non è ammissibile bloccare ancora l'ingresso di nuove leve nella Polizia di Stato, già molto gravemente indebolita dal parziale blocco di assunzioni degli anni passati (55%), nonché imporre un vincolo temporale prima del quale non è possibile procedere ad assunzione già di per sé limitate.

E' necessario fermare l'emorragia degli organici, abbiamo oggi **una gravissima carenza di personale**



pari a 18.000 operatori nella sola Polizia di Stato e di circa 40.000 unità tra tutte le Forze dell'Ordine. E' pertanto necessario sbloccare totalmente il *turn over* e di conseguenza le assunzioni, anche considerando la previsione di circa 3.000 pensionamenti nel 2015.

§ § §

STOP ALLA CHIUSURA DI 251 PRESIDI DI POLIZIA

Inserire il seguente articolo: "Non è possibile procedere alla chiusura di Presidi ed Uffici della Polizia di Stato, se non con decreto del Ministro dell'Interno".

MOTIVAZIONE

Nel difficilissimo momento che stiamo vivendo, è impensabile pensare di portare avanti il progetto di *spending review* che prevede la chiusura di 251 Presidi della Polizia di Stato. E' pensabile chiudere **gli Uffici di Polizia di Frontiera** in un momento in cui le esigenze di sicurezza passano anche da un maggior controllo dei nostri confini? **Possiamo azzerare la Polizia Postale e delle Comunicazioni con la chiusura di oltre 70 presidi quando la rete internet è uno strumento fondamentale per i terroristi per lo scambio di notizie e informazioni?** Possiamo ridurre ai minimi termini **gli Uffici Polfer e Stradale**, diminuendo drasticamente la sicurezza dei viaggiatori, nelle stazioni e nelle strade? Occorre fermare questo piano di chiusura in attesa di una vera riforma della sicurezza che punti ad una parziale unificazione delle Forze dell'Ordine e che venga operata dopo una valutazione politica con contestuale assunzione di responsabilità.

§ § §

ASSUNZIONE IDONEI NON VINCITORI

Inserire il seguente articolo: "Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche del Comparto sicurezza e del Comparto vigili del fuoco e soccorso pubblico - in deroga all'articolo 35, comma 5-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 - rimangono vigenti per un termine di cinque anni dalla data di pubblicazione".

MOTIVAZIONE

L'ultima legge di stabilità prevede il blocco delle assunzioni anche per le Forze dell'Ordine fino al primo dicembre 2015, con l'esclusione dei concorsi in atto e con la previsione di uno scorrimento delle graduatorie per gli "idonei non vincitori", di coloro cioè che hanno sostenuto e superato brillantemente una selezione concorsuale, ma che non sono stati assunti per via di un limitato numero di posti previsti nel bando. La soluzione che abbiamo a portata di mano è semplice, economica, immediata, nonché aderente ai principi di efficacia ed economicità dell'azione amministrativa. Riteniamo, pertanto, che debba essere eseguita: **occorre scorrere le graduatorie dei concorsi effettuati negli ultimi 5 anni (non solo gli ultimi 3 anni), abbiamo 1.000/1.500 posizioni disponibili**. In questo modo non si spendono soldi perché si tratta di concorsi già effettuati e non perdiamo tempo perché ci sono persone che sono già idonee e individuate.

Non può sfuggire, inoltre, che tale è l'orientamento della giurisprudenza amministrativa. In due recenti sentenze, difatti, il Consiglio di Stato (sent. n. 3407/2014 del 04/07/2014 e sent. n. 04119/2014) ha ribadito molto chiaramente questi concetti: *"In definitiva, l'art. 3, comma 87, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nel prevedere che le graduatorie concorsuali hanno validità triennale, decorrenti dalla loro pubblicazione, ha introdotto a regime un istituto ordinario di reclutamento del personale pubblico, positivizzato da una fonte di rango legislativo (art. 35, co. 5-ter, d. lgs. 165/2001, ndr) e non più dal solo regolamento generale dei concorsi (dPR 487 del 1994)".* I giudici di Palazzo Spada proseguono: *"In tale consolidato quadro normativo, appare naturale ritenere, nel solco di quanto affermato nella già richiamata sentenza della Adunanza plenaria di questo Consiglio di Stato, che la scelta dell'amministrazione di bandire un nuovo concorso, pur in presenza di soggetti idonei che potrebbero soddisfare le medesime esigenze, vada scrutinata con particolare rigore, posto che la stessa risulta configgente con i suindicati principi desumibili dalla legislazione più recente (ispirati, come detto, da esigenze di contenimento della spesa pubblica e di rapidità ed efficacia dell'azione amministrativa)".*

Si tratta di una proposta, dunque, che va nella direzione indicata dal legislatore e dalla giurisprudenza consolidata, oltre che aderente ai principi dell'efficienza ed economicità dell'agere amministrativo di matrice costituzionale.

§ § §

9.000 SOVRINTENDENTI IN MENO, GAP DA COLMARE

Inserire il seguente articolo: *“Fermo restando le modalità di accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato di cui all’articolo 24-quater del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, le graduatorie dei concorsi interni indetti ai sensi del predetto articolo 24-quater - in deroga all’articolo 35, comma 5-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 - rimangono vigenti per un termine di cinque anni dalla data di pubblicazione. A tale fine e’ istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze con una dotazione pari a 2 milioni di euro”.*

MOTIVAZIONE

Abbiamo già sottolineato come la progressiva diminuzione delle risorse destinate al comparto sicurezza avvenuta negli ultimi 10 anni e il costante depauperamento delle procedure concorsuali abbia determinato una carenza di organico inaccettabile nella Polizia di Stato e in tutte le Forze dell’Ordine.

Quel che ci preme sottolineare è che si è tagliato soprattutto sul personale già in servizio, su professionalità ed eccellenze, penalizzando i quadri intermedi in maniera pesantissima. Particolarmente grave è la situazione degli ufficiali di polizia giudiziaria, il cui ruolo è fondamentale per le indagini di polizia giudiziaria, per le attività di intelligence e per tutti quei compiti che puntano alla prevenzione dei reati, a partire da quelli di natura terroristica. Da circa un anno è in svolgimento un concorso interno per 7.563 Sovrintendenti (che tenta di recuperare un deficit di procedure concorsuali decennale). **Ad avviso del SAP è opportuno accelerare le procedure del “concorso” in atto e a destinare i rimanenti circa 2.000 posti allo scorrimento delle graduatorie anche dei concorsi precedenti.** In questo modo – torniamo a ribadirlo - non si spendono soldi perché si tratta di concorsi già effettuati e non perdiamo tempo perché ci sono persone che sono già idonee e individuate.

Anche questa proposta va nella direzione indicata dal legislatore e dalla giurisprudenza consolidata, oltre che aderente ai principi dell’efficienza ed economicità dell’*agere* amministrativo di matrice costituzionale.



14.000 ISPETTORI IN MENO, CARENZA INACCETTABILE

Inserire il seguente articolo: *“Fermo restando le modalità di nomina alla qualifica di vice ispettore della Polizia di Stato di cui all’articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, le graduatorie dei concorsi pubblici ed interni indetti ai sensi del predetto articolo 27 - in deroga all’articolo 35, comma 5-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 - rimangono vigenti per un termine di cinque anni dalla data di pubblicazione. A tale fine e' istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione pari a 4 milioni di euro”.*

MOTIVAZIONE

La carenza di ufficiali di polizia giudiziaria è particolarmente sentita in uno dei Ruoli nevralgici e fondamentali dell’Amministrazione della pubblica sicurezza, quello degli Ispettori. Anche in questo caso una soluzione, almeno parziale, è a portata di mano. In queste settimane, infatti, è in svolgimento un concorso interno per 1.400 Ispettori, la cui prova scritta è stata effettuata il 29 gennaio scorso. Sono circa 7.000 i concorrenti che hanno già superato la prova per quiz. Possiamo ipotizzare un numero di idonei dai 3.000 ai 4.000. **Riteniamo pertanto necessario assumere tutti gli idonei del concorso da Ispettori e mantenere per i prossimi anni, in considerazione dei pensionamenti, un canale costante di nuovi ingressi nel Ruolo attraverso lo scorrimento delle graduatorie, al fine di non disperdere risorse, eccellenze e impedire nuove carenze di organico.** Lo vogliamo ripetere: anche qui non si spendono soldi perché si tratta di concorsi già effettuati e non perdiamo tempo perché ci sono persone che sono già idonee e individuate, in linea coi principi costituzionali di economicità ed efficienza della P.A.

§ § §



C.A.T. - CORSO ANTI TERRORISMO PER OPERATORI DI POLIZIA CHE SVOLGONO SERVIZI DI CONTROLLO DEL TERRITORIO

Dopo il comma 3 dell'articolo 22 "Elevazione e aggiornamento culturale. Formazione e aggiornamento" del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, introdurre il seguente comma:

"3-bis. In ogni caso, il personale della Polizia di Stato che espleta in via principale servizi di controllo del territorio deve frequentare il C.A.T. – Corso Anti Terrorismo. A tale fine e' istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione pari a 8 milioni di euro".

MOTIVAZIONE

Tutti abbiamo purtroppo potuto constatare come gli operatori delle Forze di Polizia non siano preparati ad attacchi terroristici improvvisi in quanto – per quel riguarda l'Italia - questi aspetti formativi non sono previsti negli attuali programmi didattici dei corsi di formazione e aggiornamento delle varie Forze di Polizia. In questo settore i tagli alla sicurezza degli ultimi 10 anni hanno inciso in maniera pesante, anche per quel che riguarda gli equipaggiamenti: basti pensare alla problematica dei giubbotti anti proiettile che risultano in buona parte scaduti e in dotazione soltanto ad un'aliquota minima di personale. **Il salto di qualità eversivo e terroristico che si sta registrando determina la necessità di fornire una preparazione adeguata agli operatori di polizia, oggi in possesso soltanto ai reparti speciali e altamente professionalizzati come i Nocs e i Gis che però possono contare su un organico di poche centinaia di operatori (130 gli operatori Nocs, 190 i Gis).** I corsi di controllo del territorio che oggi vengono svolti e che per altro, a causa dei tagli alle risorse, riescono ad essere organizzati soltanto per un decimo del personale interessato, non forniscono purtroppo adeguati strumenti ai poliziotti per affrontare in ambiente urbano e densamente popolato terroristi spietati, pronti ad immolarsi e dotati di armi "pesanti".

Attraverso un team di esperti istruttori e formatori della Polizia di Stato abbiamo, pertanto, elaborato un dettagliato e articolato documento tecnico che struttura in maniera organica il nuovo C.A.T. - Corso Anti Terrorismo - dedicato a tutti gli operatori che svolgono controllo del territorio, circa 12.000 operatori di Volante e dei Reparti Prevenzione Crimine.



SEGRETERIA GENERALE

Via Cavour, 256 - 00184 R o m a
Tel. 06 4620051 - Fax 06 47823150
sap-nazionale.org
nazionale@sap-nazionale.org

Si tratta di un corso di 6 settimane con moduli operativi teorici e soprattutto pratici di altissimo livello dedicati alle armi e alle tecniche di tiro, agli esplosivi, alle tecniche operative, alla difesa personale, alla guida operativa e dalla difesa nucleare, biologica, chimica e radiologica, unitamente a conferenze specialistiche antiterrorismo.

§ § §

NORME PER IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI CENTRALI E PERIFERICHE DELLA POLIZIA DI STATO

Alla fine del comma 20 dell'art. 12 del d.l. 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo il punto, inserire i seguenti periodi: *“Sono fatte salve le Commissioni per le Ricompense centrale e periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza di cui agli articoli 75-sexies e 75-septies del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782 nonché le commissioni di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto Presidente della Repubblica del 31 luglio 1995, n. 395 e successive modificazioni. Gli oneri connessi alla partecipazione dei previsti rappresentanti del personale designati dalle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale sono poste a carico delle organizzazioni sindacali designatarie.”*

MOTIVAZIONE

L'art. 12, comma 20, del d.l. 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135 – introdotto con la giustificazione di tagliare i costi della P.A. mediante la soppressione degli organismi collegiali che operano presso le PP.AA. – in realtà rappresenta un palliativo che, oltre a non incidere positivamente sul bilancio dello Stato per i motivi che di seguito indichiamo, nasconde il tentativo di espropriare il movimento sindacale delle prerogative a questo spettante.

Quest'ultima convinzione è comprovata dalla circostanza che le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, conosciuto l'intendimento del Dipartimento della P.S. di sopprimere le Commissioni per le Ricompense (centrale e periferiche) a seguito della novella di cui sopra, hanno formalmente dichiarato la propria disponibilità a porre a carico di ciascuna di esse gli oneri - sia in termini di permessi sindacali che di spese vive legati al vitto e all'alloggio – derivanti dalla partecipazione del relativo rappresentante sindacale nelle sedute di tali organismi.

SEGRETERIA GENERALE

Via Cavour, 256 - 00184 R o m a
Tel. 06 4620051 - Fax 06 47823150
sap-nazionale.org
nazionale@sap-nazionale.org

Attualmente, peraltro, per ciò che concerne le Commissioni per le Ricompense centrale e periferiche, l'Amministrazione della P.S. ha sospeso l'emanazione di una bozza di decreto del Capo della Polizia del 12 marzo 2013 che mirava alla costituzione di due Comitati consultivi rispettivamente per le ricompense per meriti straordinari e speciali e per le ricompense per lodevole comportamento, addebitando tale sospensione alla *"complessità dei problemi interpretativi posta dalla normativa in argomento"*.

Ciò ha comportato che dall'entrata in vigore del suindicato comma 20 (circa due anni) le Commissioni per le Ricompense centrale e periferiche non vengono convocate per determinazione unilaterale assunta dall'Amministrazione della P.S.

Tale blocco, o sospensione che sia, crea un grave danno nei confronti di tutti quegli operatori della interessati alle ricompense, in particolar modo per coloro che sono stati proposti per promozioni per merito straordinario i quali subiscono un intollerabile danno economico e funzionale oltre ad una evidente mortificazione delle legittime aspettative maturate, per l'appunto, per meriti straordinari in servizio.

Analogo problema si presenta anche per le ricompense minori (encomi e lodi) che diventano determinanti sotto il profilo della progressione in carriera, in quanto "pesano" notevolmente negli scrutini per merito comparativo e nell'attribuzione dei titoli nei concorsi interni.

Ugualmente lesivo dei diritti del personale è il blocco delle Commissioni istituite ai sensi dell'art. 26 DPR 395/95 e successive modificazioni, titolato – non a caso – "forme di partecipazione" del personale attraverso i suoi organismi di rappresentanza.

Nello specifico, il blocco coinvolge le seguenti Commissioni:

- Formazione e aggiornamento professionale (istituita a livello centrale e periferica);
- Qualità e salubrità dei servizi di mensa e degli spacci (istituita a livello centrale e periferica);
- Protezione sociale e benessere del personale (istituita a livello centrale e periferica);
- Pari opportunità nel lavoro e nello sviluppo professionale (istituita solo a livello periferico);
- Qualità e funzionalità del vestiario (istituita solo a livello centrale);
- Automezzi (istituita a livello centrale e periferica);
- Tecnologia ed informatica (istituita a livello centrale e periferica).

E' evidente, pertanto, come la paralisi delle attività delle citate Commissioni incidano negativamente sulle prerogative sindacali che si traduce in una forte contrazione dei diritti del personale al quale – nei fatti – non vengono assicurate quelle "Forme di partecipazione" poste alla base del modello democratico e previste in ogni accordo sindacale della Polizia di Stato (art. 26 DPR 395/95, art. 27 DPR 254/99, art. 28 DPR 164/02, art. 22 DPR 51/09) che soddisfano essenzialmente funzioni di controllo dell'operato della p.a. nei settori di particolare interesse per il personale.

La modifica proposta, pertanto, permette di ripristinare le legittime garanzie sindacali del personale della Polizia di Stato a costo zero per l'Amministrazione della P.S.

NORME RELATIVE AGLI SCRUTINI

Alla fine del comma 4 dell'art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, aggiungere il seguente periodo: *“con adeguata motivazione e per un valore comunque non superiore al 5 per cento del punteggio massimo complessivo attribuibile”*.

MOTIVAZIONE

Attualmente i criteri di massima applicati dall'Amministrazione di P.S. negli scrutini per merito comparativo del personale della Polizia di Stato interessato alla promozione rasentano l'arbitrio. Ecco perché abbiamo ritenuto più che opportuno proporre la modifica normativa indicata.

In merito alla necessità di “adeguata motivazione”: non è sufficiente che la Commissione valuti il candidato assegnando un punteggio senza esprimere alcuna giustificazione che dia conto dell'*iter* logico seguito, ma occorre una valutazione attenta e specifica della personalità del candidato, della qualità delle funzioni svolte dallo stesso nel corso degli anni di lavoro presi a riferimento, della competenza professionale dimostrata, del grado di responsabilità assunte, dell'attitudine ad assumere maggiori responsabilità e ad assolvere le funzioni della qualifica da conferire, del grado di stima e di prestigio raggiunto, formulando, infine, un giudizio di sintesi con l'attribuzione di un punteggio coerente. In caso contrario appare difficile distinguere tra le varie posizioni scrutinate. Anzi, l'omessa motivazione potrebbe indurre a pensare ad una graduatoria predeterminata in partenza.

In merito alla necessità di “un valore comunque non superiore al 5 per cento del punteggio massimo complessivo attribuibile”: con riferimento all'ultima circolare della Direzione Centrale per le Risorse Umane - concernente i criteri di massima (prot. 333-C/2D/sez1/9044-B dell'11.2.2014) a fronte dei 76 punti ancorati a parametri oggettivi e vincolati, ben 24 sono quelli “spendibili” dall'Amministrazione in maniera praticamente insindacabile e determinante sul punteggio finale (24/100): una discrezionalità che – ribadiamo - rasenta l'arbitrio amministrativo.